

## ANTIRICICLAGGIO: STATO DEL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA E PRINCIPALI NOVITÀ DELLA V DIRETTIVA

n. 233 / 2018

### Premessa

In data 19 giugno 2018, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (c.d. **V Direttiva**) che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (c.d. **IV Direttiva**).

La V Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e gli Stati membri dovranno emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 10 gennaio 2020.

### Status del recepimento in Italia della IV Direttiva

Quando mancano meno di diciotto mesi al recepimento della V Direttiva, non si è però ancora completato il recepimento della IV Direttiva.

Infatti, come noto, la IV Direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (il "**d.lgs. 90/2017**") – in vigore dal 4 luglio 2017 – che ha interamente riscritto il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il "**d.lgs. 231/2007**"), apportando rilevanti modifiche alla normativa previgente. Tuttavia, a fronte dell'entrata in vigore della normativa primaria, ad oggi non sono ancora state emanate da parte delle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, UIF e IVASS) le disposizioni di attuazione delle norme di legge, così come previsto dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 9 del d.lgs. 90/2017.

Anzitutto, l'art. 9 ha statuito il principio secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del



d.lgs. 90/2017, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018 <sup>(1)</sup>. Al riguardo, prima della scadenza del 31 marzo, la Banca d'Italia – da un lato – e l'IVASS – dall'altro lato – hanno pubblicato, rispettivamente in data 9 febbraio e 28 marzo, una [Comunicazione](#) ed una [Lettera al Mercato](#), contenenti indicazioni sulle modalità con cui i soggetti obbligati devono adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal nuovo d.lgs. 231/2007, anche per il periodo successivo al 31 marzo 2018. Peraltro, sempre l'art. 9 ha disposto che gli allegati tecnici a norme contenute nel d.lgs. 231/2007, abrogate o sostituite per effetto del d.lgs. 90/2017, sono abrogati.

Dal 1° aprile scorso, quindi, “convivono” nell'ordinamento italiano norme primarie del nuovo d.lgs. 231/2007 e norme regolamentari, emanate da Banca d'Italia, UIF e IVASS, ai sensi di norme abrogate o sostituite, che sono applicabili nei limiti indicati dalle autorità di vigilanza di settore nelle richiamate comunicazioni.

In data 13 aprile, la Banca d'Italia ha avviato due pubbliche consultazioni sulle nuove [“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”](#) (che rappresentano una evoluzione delle disposizioni dettate dal Provvedimento della Banca d'Italia 3 aprile 2013) e sulle nuove [“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”](#) (che rappresentano una evoluzione del Provvedimento della Banca d'Italia 10 marzo 2011). Del pari, l'IVASS, in data 22 maggio, ha avviato una pubblica consultazione sullo [schema di regolamento](#) recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela (che integra in un unico regolamento la disciplina di cui ai regolamenti n. 41/2012 e 5/2014).

Ad oggi, le consultazioni risultano concluse ma la normativa non ancora emanata.

In secondo luogo, l'art. 9 ha conferito alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (i.e. 4 luglio 2018), le disposizioni attuative dell'art. 16, co. 2, relative alle procedure di mitigazione del rischio, con particolare riguardo ai requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, la nomina del relativo responsabile e la previsione di una funzione di revisione indipendente.

---

<sup>(1)</sup> I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del d.lgs. 90/2017, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal d.lgs. 90/2017.

Infine, l'art. 9 ha conferito:

- a) al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di adottare il decreto previsto dall'art. 21, co. 5, relativo al c.d. registro dei titolari effettivi;
- b) al Ministro dell'economia e delle finanze, di adottare il decreto di cui all'art. 45, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica <sup>(2)</sup>.

Nonostante il termine ultimo per l'adozione dei decreti sopra menzionati fosse stato fissato al 4 luglio 2018, ad oggi non sono ancora stati emanati.

### **Principali modifiche introdotte dalla V Direttiva**

La V Direttiva ha apportato alcune modifiche di rilievo alla vigente disciplina.

#### ***a) Ambito di applicazione e definizioni***

##### Nuovi soggetti

Il perimetro di applicazione della normativa verrà estesa ai seguenti soggetti:

- prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso;
- prestatori di servizi di portafoglio digitale, definiti come i soggetti che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali (c.d. *wallet providers*).

Al riguardo, mentre i primi <sup>(3)</sup> rientrano già nella categoria di "altri operatori non finanziari" e quindi sono soggetti al d.lgs. 231/2007 <sup>(4)</sup>, i secondi rappresentano la novità che dovrà essere recepita nell'ordinamento. Peraltro, i *wallet providers* saranno iscritti nella sezione speciale del registro dei cambiavalute di cui all'art. 17-

---

<sup>(2)</sup> Con termine ulteriore di **3 mesi** per l'Organismo di cui all'art. 128-undecies del TUB per avviare la gestione del registro.

<sup>(3)</sup> Definiti dal d.lgs. 231/2007 come "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale".

<sup>(4)</sup> Limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso; tuttavia, la V Direttiva estende *tout court* l'applicazione della normativa in capo a tali soggetti, anche nel momento in cui forniscono a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale.

bis del d.lgs. 141/2010, tenuto dall'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (OAM).

### Nuove fattispecie di attività criminose

La V Direttiva ricomprenderà nella nozione di "attività criminosa" – rilevante ai fini della definizione di "riciclaggio" – il coinvolgimento criminale nella perpetrazione di nuove fattispecie di reati, previsti dalla Direttiva (UE) 2017/541, che saranno introdotti nell'ordinamento <sup>(5)</sup>: reati di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo; reclutamento a fini terroristici; fornitura di addestramento a fini terroristici; ricezione di addestramento a fini terroristici; viaggi a fini terroristici; organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici.

### ***b) Adeguata verifica della clientela***

#### Cassette di sicurezza

Verrà previsto il divieto di tenere cassette di sicurezza in forma anonima <sup>(6)</sup>; l'art. 50 del d.lgs. 231/2007 dovrà essere emendato al fine di recepire la richiamata norma della V Direttiva.

#### Misure semplificate di adeguata verifica

Pur tenendo in conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, verrà abbassato da 250 a 150 euro sia il limite mensile massimo di utilizzo degli strumenti di pagamento ricaricabili che l'importo massimo memorizzato sul dispositivo <sup>(7)</sup> e da 100 a 50 euro l'importo del rimborso o ritiro in contanti (anche per operazioni di pagamento a distanza), al fine di beneficiare delle misure semplificate di adeguata verifica. L'art. 23, co. 3, del d.lgs. 231/2007 dovrà quindi essere modificato.

Inoltre, la V Direttiva prevede che – dal momento che l'utilizzo delle carte prepagate anonime emesse nell'Unione è essenzialmente limitato al territorio dell'Unione,

---

<sup>(5)</sup> Il termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2017/541 è fissato all'8 settembre 2018. Da valutare se i nuovi reati saranno anche previsti quali "reato-presupposto" ai fini del d.lgs. 231/2001.

<sup>(6)</sup> La V Direttiva ha fissato al 10 gennaio 2019 il termine entro il quale i titolari e i beneficiari effettivi dei conti o dei libretti di risparmio o delle cassette di sicurezza debbano essere assoggettati alle misure di adeguata verifica.

<sup>(7)</sup> Viene peraltro eliminata la facoltà di uno Stato membro di innalzare il limite massimo fino a 500 euro per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in uno Stato membro.

mentre per quelle emesse in paesi terzi non sempre esiste questa limitazione – le carte prepagate anonime emesse al di fuori dell’Unione possano essere utilizzate nell’Unione solo laddove possano essere ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell’Unione (ferma la possibilità per gli Stati membri di non accettare sul proprio territorio i pagamenti effettuati utilizzando carte prepagate anonime). Tale disposizione sarà applicabile dal 10 luglio 2020.

#### Titolare effettivo

Qualora il titolare effettivo individuato sia il dirigente di alto livello, i soggetti obbligati saranno tenuti ad adottare misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservare registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica. L’art. 20, co. 4, del d.lgs. 231/2007 dovrà essere modificato per recepire la novità introdotta dalla V Direttiva.

#### Aggiornamento dell’adeguata verifica

Con la V Direttiva AML le misure di adeguata verifica della clientela dovranno essere applicate, al momento opportuno, alla clientela esistente, anche quando il soggetto obbligato è tenuto giuridicamente, nel corso dell’anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le pertinenti informazioni relative alla titolarità effettiva o se è stato assoggettato a tale obbligo ai sensi della Direttiva 2011/16/UE <sup>(8)</sup>. L’art. 17, co. 4, del d.lgs. 231/2007 dovrà essere modificato di conseguenza.

#### ***Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela***

#### Operazioni particolari

La IV Direttiva richiede un esame delle operazioni complesse e di importo rilevante e di tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. Con la V Direttiva si richiederà ai soggetti obbligati di esaminare tutte le operazioni che rispettino almeno una delle seguenti condizioni: i) sono operazioni complesse; ii) sono operazioni di importo insolitamente elevato; iii) sono condotte secondo uno schema anomalo; iv) non hanno un chiaro scopo economico o legittimo. L’art. 24, co. 3, del d.lgs. 231/2007 potrà essere impattato dalla modifica.

---

<sup>(8)</sup> Si tratta della Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

### Paesi terzi ad alto rischio

La V Direttiva introduce una nuova norma (l'art. 18-bis), dedicata specificamente ai rapporti d'affari o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. In tali casi, i soggetti obbligati saranno chiamati a:

- a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);
- b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);
- d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
- f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

Inoltre, i soggetti obbligati dovranno applicare, se del caso, una o più misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio:

- a) l'applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
- b) l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
- c) la limitazione di rapporti d'affari o le operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come paesi terzi ad alto rischio.

Infine, è disposto che gli Stati membri applicano, se del caso, una o più delle seguenti misure per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio:

- a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati regimi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- b) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati regimi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

- c) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nel paese in questione;
- d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione;
- e) prescrivere che gli enti creditizi e gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con gli enti rispondenti nel paese interessato.

#### PEP (Persone Politicamente Esposte)

Ogni Stato membro dovrà pubblicare ed aggiornare un elenco indicante esattamente le funzioni che sono considerate importanti cariche pubbliche e richiedere a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali. La Commissione redigerà ed aggiornerà l'elenco esatto delle funzioni che possono essere considerate importanti cariche pubbliche a livello delle istituzioni e degli organi dell'Unione, redigendo altresì un elenco unico di tutte le importanti cariche pubbliche. Tale elenco unico sarà reso pubblico.

#### ***Informazioni sulla titolarità effettiva***

Sarà posto a carico dei titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie affinché la società o l'altro soggetto giuridico rispetti l'obbligo posto a proprio carico di ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti.

Viene prevista l'interconnessione dei registri centrali attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla Direttiva (UE) 2017/1132. Le informazioni sui titolari effettivi saranno disponibili tramite i registri nazionali (anche per i trust espressi e istituti giuridici affini) e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i dieci anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro.

Infine, viene prevista l'istituzione a livello di singolo Stato membro di meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi

persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall'IBAN e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. In particolare, le seguenti informazioni dovranno essere direttamente accessibili in modo immediato dalle autorità di vigilanza e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato: i) nome e numero di identificazione unico per il titolare del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente; ii) nome e numero di identificazione unico per il titolare effettivo del titolare del conto cliente; iii) il numero IBAN e la data di apertura e chiusura del conto bancario o del conto di pagamento; iv) il nome del locatario e numero di identificazione unico nonché durata del periodo di locazione per le cassette di sicurezza.

### ***Divieto di comunicazione***

Il divieto di comunicazione al cliente o a terzi da parte dei soggetti obbligati e dei loro amministratori e dipendenti della circostanza che siano in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni e/o segnalazioni o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ad oggi permesso invece alle comunicazioni tra enti creditizi e istituti finanziari, verrà esteso a tali soggetti salvo che appartengano allo stesso gruppo.

### ***Allegato III – fattori e situazioni ad alto rischio***

L'allegato III della IV Direttiva è stato integrato e modificato come segue:

- tra i fattori di rischio relativi alla clientela sarà rilevante anche la tipologia di *«clienti che sono cittadini di paesi terzi i quali presentano domanda di residenza o di cittadinanza nello Stato membro in cambio di trasferimenti in conto capitale, acquisti di immobili o titoli di Stato o investimenti in società nello Stato membro in questione»*;
- tra i fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione sarà rilevante anche la tipologia di *«operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette»*.

\*\*\*